



Sentenza n. 66/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24014** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **40329**, reso da **Trillini Michele**, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio presso il Comune di San Paolo di Jesi (AN) nell’esercizio finanziario 2019;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparso il Trillini, che ha inviato memoria per iscritto.

FATTO

1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell’esame della documentazione depositata da Trillini

giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, dopo aver rilevato che esso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996), il magistrato istruttore ha evidenziato la mancanza dei relativi presupposti di ammissibilità, considerato che il consegnatario Trillini s’è limitato ad elencare 11 beni, ordinariamente in uso all’Ufficio di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati durante l’anno.

Pertanto, il magistrato istruttore ha affermato che: *“Non si ravvisano gli elementi correlati all’avvenuta gestione di un magazzino e di tutte le operazioni di carico/scarico ad esso connesse, ossia dei presupposti che obbligano alla resa del conto il consegnatario di beni con debito di custodia”*, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza (sentenze: n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n. 102/2015 della Sez. Abruzzo e molte altre).

5. In data 19/1/2026 Trillini Michele ha depositato memoria, con la quale, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti, essendo egli consegnatario per mero debito di vigilanza e non di custodia di beni ordinariamente in uso al Servizio di sua pertinenza.

6. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da Trillini Michele, in qualità di “consegnatario di beni mobili” del Comune di San Paolo di Jesi (AN) per l’esercizio finanziario 2019.

2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*.

Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera

	sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori	
	nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati	
	all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle	
	scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di	
	beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle	
	esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le	
	correlate periodicità di approvvigionamento.	
	Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi,	
	per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare	
	il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe	
	ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di	
	continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e	
	propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,	
	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente	
	di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze	
	finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con	
	5	

	configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso	
	“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.	
	3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati	
	nell’elenco (lista- inventario) fossero in uso continuativo all’Ufficio e	
	non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Trillini	
	Michele un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”,	
	venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto	
	giudiziale.	
	Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a	
	pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio	
	di conto riguardante Trillini Michele , consegnatario di beni mobili in	
	servizio presso il Comune di San Paolo di Jesi (AN) nell’esercizio	
	finanziario 2019 .	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	6	

[illegible]